

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 19

del 10 luglio 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione della Consulta regionale per la salute mentale

1. Ai sensi dell'Art. 75 dello Statuto della Regione Lazio e'istituita, presso l'assessorato competente in materia di sanita', la consulta regionale per la salute mentale, di seguito denominata consulta, quale organismo permanente di consultazione in relazione alle politiche regionali in materia di salute mentale.

Art. 2.

Composizione della consulta

1. La consulta e' composta da rappresentanti delle associazioni senza fine di lucro, che operano sul territorio per fornire alle persone con sofferenza mentale strumenti di autotutela e promozione, degli organismi di volontariato e per la tutela dei diritti, delle societa' scientifiche che operano in materia di salute mentale, piu' rappresentativi a livello regionale. In particolare, la consulta e' composta da:

- a) 5 rappresentanti designati dalle associazioni dei familiari;
- b) 2 rappresentanti designati dalle associazioni degli utenti;
- c) 3 rappresentanti designati dagli organismi di volontariato e per la tutela dei diritti;
- d) 3 rappresentanti designati dalle societa' scientifiche;
- e) 3 esperti designati dal Consiglio tra gli operatori del settore.

2. Sono invitati a partecipare alle sedute della consulta, senza diritto di voto, i Presidenti delle consulte dipartimentali per la salute mentale delle Aziende Unita' Sanitarie Locali di Roma (AUSL Roma A, B, C, D, E, F, G, H), Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo.

Possono essere, altresì, invitati, in relazione a specifici argomenti, i rappresentanti degli operatori e dei servizi.

Art. 3.

Costituzione e funzionamento della consulta

1. La consulta e' costituita con decreto del Presidente della Regione. I rappresentanti delle associazioni e degli organismi di cui all'Art. 2, designati con le modalita' di cui al comma 2, vengono rinnovati ogni tre anni.

2. Al fine della costituzione della consulta, le associazioni, le societa' scientifiche e gli organismi di cui all'Art. 2 effettuano le designazioni dei propri rappresentanti entro trenta giorni dalla data della relativa richiesta da parte dell'amministrazione regionale. Decorso tale termine, la consulta e' costituita sulla base delle designazioni pervenute purché sia assicurata almeno la maggioranza dei rappresentanti delle associazioni e degli organismi di cui all'Art. 2 e fatte comunque salve le successive integrazioni.

3. La Consulta disciplina le modalita' del proprio funzionamento con apposito regolamento. I membri della consulta eleggono al proprio interno un Presidente. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della struttura regionale competente in materia di salute mentale.

4. La consulta si riunisce in via ordinaria con cadenza mensile ed in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei componenti ne richieda la convocazione.

5. La partecipazione alla consulta e' a titolo gratuito.

6. La Regione, tramite l'assessorato competente in materia di sanita', promuove le iniziative necessarie a garantire il regolare funzionamento della Consulta.

Art. 4.

Compiti della consulta

1. La consulta, in collaborazione con l'assessorato competente in materia di sanita', svolge, in particolare, i seguenti compiti:

a) promuove la partecipazione attiva delle persone con sofferenza mentale alla vita della collettività ed il riconoscimento dei loro diritti;

b) formula proposte per la realizzazione di interventi in favore delle persone con sofferenza mentale, finalizzati, in particolare, a favorirne l'integrazione sociale;

c) promuove iniziative per la corretta applicazione delle norme che prevedono il superamento e la definitiva chiusura degli ex ospedali psichiatrici;

d) collabora con l'amministrazione regionale per il monitoraggio sulle strutture psichiatriche, pubbliche e private, esistenti sul territorio regionale, in merito al possesso ed al mantenimento dei requisiti strutturali, organizzativi e funzionali della struttura nonché alle attività svolte e ai livelli assistenziali, qualitativi e quantitativi, forniti dalle stesse, relazionandone all'assessore competente e annualmente alla commissione Sanita';

e) promuove, nel pieno rispetto della dignità della persona e nella garanzia del diritto di cittadinanza, iniziative per rimuovere situazioni di particolare gravità, richiedendo, se necessario, atti o relazioni scritte in merito alle disfunzioni segnalate;

f) propone, anche in collaborazione con le consulte dipartimentali per la salute mentale, azioni finalizzate al miglioramento dell'assistenza in favore delle persone con sofferenza mentale.

Art. 5.

A b r o g a z i o n i

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate:

a) l'Art. 3 della legge regionale 14 luglio 1983, n. 49 (Organizzazione del servizio dipartimentale di salute mentale);

b) la legge regionale 7 agosto 1998, n. 39 (Modifica della legge regionale 14 luglio 1983, n. 49. Istituzione della Commissione regionale unica per la salute mentale (C.R.U.Sa.M.));

c) l'Art. 65 della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2 (legge finanziaria regionale per l'esercizio 2004).

Art. 6.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 3 luglio 2006

MARRAZZO